FEDERIGO BAMBI
Università di Firenze

LA LINGUA DEL GIUDICE, TRA VIZI E VIRTÙ

Se si deve parlare d'un linguaggio astruso, quale di solito viene descritto quello del diritto, fatto anche di parole difficili, tanto vale iniziare subito con un ossimoro. Che è parola difficile (abbastanza, ma anche ben conosciuta) non del diritto, ma della rettorica. Un ossimoro malizioso all'interno di una frase che vuol rappresentare un monito per i destinatari (gli avvocati) e al tempo stesso indicare una caratteristica essenziale della lingua del diritto.

Eccolo, l'ossimoro: *corrompere onestamente*. Ed eccola, la frase, in forma distesa e completa, dove accanto all'*onesta corruttela* vengono indicati anche gli strumenti per ottenerla:

> La brevità e la chiarezza, quando riescono a stare insieme, sono i mezzi sicuri per corrompere onestamente il giudice.

È Piero Calamandrei nell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. Un giurista, e di quelli grandi, che non s'adagia certo nel constatare quanto la lingua del diritto – in tutti i suoi registri – possa essere verbosa, prolissa, comprensibile solo agli iniziati (e neppure sempre); e che non accetta dunque che il giurista faccia bene a occuparsi solo dei contenuti del suo dire, senza preoccuparsi della forma, che ormai è quella che è per una tradizione consolidata che non si cambia.

No: la chiarezza della forma è espressione e conseguenza della chiarezza del pensiero e il diritto non può farne a meno. L'aveva già sostenuto con forza Vittorio Scialoja negli anni dieci del Novecento: «poiché non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto!»; e dunque i giuristi devono scrivere libri «in una lingua tale che si possano intendere».

Eppure – per colpa anche dei cultori del diritto che di solito sono e sono stati poco sensibili a questi ammonimenti – la lingua giuridica appare e viene per lo più mostrata nei suoi aspetti peggiori, forse più diffusi, ma non necessari, e per conseguenza viene

bollata – sempre – come *giuridichese*, *legalese*, *burocratese* e con tutti gli altri possibili peggiorativi che l'italiano conosca. Tanto che a chi voglia scrivere sulla lingua del diritto, in certi contesti editoriali è addirittura difficile strappare alla redazione un titolo in cui non compaia almeno una di quelle brutte parole in *-ese*: provare per credere.

Cominciamo dunque a impostare le fila del nostro discorso. È indubbio che la lingua giuridica abbia caratteristiche peculiari di lessico e di sintassi: le quali tuttavia possono, anzi devono, essere guidate su strade che portino fuori dallo stereotipo famoso, quello calviniano dell'antilingua.

Perché talvolta invece la lingua del diritto, anche se non sempre, per precisione e capacità descrittiva si avvicina a quella degli scrittori. A Calvino infatti preferisco Carlo Emilio Gadda:

> Ma una cosa è certa: avviene talora che lo scrivere de' notai, de' tecnici, degli avvocati e, quello che impressiona, degli spedizionieri e de' ragionieri, sia più che comparabile con quello di certi scrittori. Ciascuno manovra nel suo campo feroce e diritto e, ciò che più importa, secondo un'idea: e riesce a scrivere come vuole l'idea: e non è il girovagare prolisso dello pseudo scrittore, che pare l'onda lunga di cert'uggia oceanica: uggia dello infinito, dell'informe.
>
> Talune lettere tecniche, o contratti di cessioni di terreni, o d'ipoteche, o di forniture d'energia elettrica, o stipulazioni commerciali, o atti statutari di enti e di società, o stesure di sentenze de' tribunali d'appello o del tribunale di cassazione, o atti altri d'ogni occasione e maniera, vengono paragrafati con una così diligente e felice esattezza, con una così appassionata cura, che la lor lettera ne risfolgora viva e diabolica.

Si potrebbe (ri)partire col ricordare – nel caso ce ne fosse bisogno – che il lessico del diritto si compone di tecnicismi specifici, di ridefinizioni, di tecnicismi collaterali, a voler parlare difficile: ma i giuristi sono abituati!

E per l'occasione ripetere il consueto Vangelo (apocrifo, perché alla fine conosciuto e seguito ancora meno di quelli ufficiali, direi) per il quale dei tecnicismi specifici una lingua tecnica non può fare a meno perché esprimono in modo univoco uno specifico significato tecnico e sono indispensabili proprio ai fini della chiarezza. Impensabile dunque per il discorso

giuridico abbandonare parole come *anticresi*, *reato*, *usucapione* o espressioni come *litisconsorzio necessario* etc., e via discorrendo (magari anche attraverso qualche locuzione latina ormai diventata tecnica, come *fumus boni iuris*, *periculum in mora*, *causa petendi*, *petitum*) Il non giurista potrà tentare di raccapezzarsi – e di solito ci riuscirà – consultando un buon dizionario o, se più smaliziato, anche un codice (pure *on line*, oggi). Sempre tenendo presente che certi tecnicismi possono derivare anche da un uso popolare e non nascere per via dotta; e non è detto che i primi siano più intellegibili dei secondi: pensiamo a parole o a espressioni come *stare a contadino* o a *affiammefoco*.

Ci sono poi parole tecniche d'origine più recente che possono lasciare per un momento interdetto anche chi ha fatto studi giuridici – qualche anno fa – e che, magari, professionalmente si occupa anche di lingua del diritto.

M'è successo qualche mese addietro, o forse un anno o qualcosa più, per far fronte a un'urgenza: uno studente alle prese con il diritto privato che non riusciva a capire una frase del manuale e quindi non poteva andare avanti nello studio. Tragica situazione, si capisce.

«Babbo, che vuol dire *oblato*?».

«Come, Giovanni?».

«*Oblato*».

È una parola che non conoscevo e che ho scoperto voler indicare 'il destinatario della proposta di concludere un contratto'. Entra nell'uso probabilmente negli anni quaranta del Novecento, e tra i primi a scriverne è Francesco Messineo nella terza edizione della *Dottrina generale del contratto* (1948). Non pare avere incontrato molto il favore dei giuristi se diamo retta a una ricerca fatta nel gennaio 2017 in una ricca banca dati giuridica (*De jure*) secondo la quale ancora oggi quel significato non appare particolarmente diffuso visto che si presenta in soli 319 documenti, soprattutto giurisprudenziali, dal 1978 al 2016.

Ancora. Qualcuno di voi poi certo avrà avuto occasione di incontrarsi con un *impumone*, cioè con l'imputato-testimone descritto, senza chiamarlo così, dall'art. 197 c.p.p.; buffa (o brutta?) parola che deve esser nata nella pratica del diritto, ma che ha fatto anche una fugace (speriamo!) comparsa nella giurisprudenza di legittimità:

Neppure le dichiarazioni del D.F., imputato-testimone (da cui il neologismo "*impumone*" utilizzato in ricorso per individuare la sua persona) - il quale riferì, solo dopo l'emissione del provvedimento cautelare, di aver conosciuto nel 1998-99 P.T. […].

Con il quarto ed ultimo motivo, da parte del ricorrente si contesta, infine, la motivazione addotta per escludere la prevalenza delle attenuanti generiche - la lunga militanza nel sodalizio - trattandosi di circostanza non ancorata a precise risultanze processuali ma alle sole generiche dichiarazioni dell'*impumone* D. F., sul punto assolutamente prive di riscontro (Cassazione penale 14/06/2012, n. 40301).

Diffusi o non diffusi, conosciuti o non conosciuti, *oblato* e anche *impumone* mostrano bene la funzione fondamentale che svolge il lessico tecnico: indicare con una sola parola un concetto in modo univoco, senza bisogno di lunghe e pericolose perifrasi. Naturalmente ciò vale per chi quella parola la conosce, cioè per i giuristi (perlomeno, quelli seri…) e per chi abbia a portata di mano un buon dizionario (e sappia come usarlo).

In ogni caso un punto deve rimanere fermo: il lessico giuridico non potrà mai fare a meno del lessico tecnico proprio perché strettamente funzionale alla chiarezza.

E anche per questo motivo bisogna stare attenti agli errori, che sono sempre in agguato anche per degli scriventi professionali, come sono i giudici quando redigono le sentenze. Errori una volta confinati nel linguaggio giornalistico, in qualche caso sono passati prima in quello della legge e adesso anche nella lingua della giurisprudenza. Tanto più gravi e preoccupanti perché riguardano appunto tecnicismi specifici.

Comminare ha il significato etimologico di 'minacciare in via generale': è la legge che *commina* la pena, cioè stabilisce nei confronti di tutti che chi commette un fatto vietato venga sottoposto alla pena fissata. Quando invece una sanzione è contenuta in una sentenza di un giudice, non è più minacciata, ma è irrogata, è inflitta al singolo condannato, come sa bene chi s'è visto proprio in forza di una sentenza portare in prigione: altro che minaccia! Dunque il giudice non *commina*, o meglio, non dovrebbe *comminare* una sanzione qualsiasi.

E invece – a partire almeno dagli anni Cinquanta del secolo scorso – un *minacciare* 'infliggere' si è

cominciato a diffondere, dapprincipio nel linguaggio giornalistico e senza lasciare immuni neppure le penne più puntute:

E non sarà che questa esplosione, sul mercato librario, di *Mein Kampf* sia dovuta unicamente o quasi all'ostracismo che non so se per un *ukase* del potere politico, o per autocensura dell'industria editoriale, *è stato* per decenni e decenni *comminato* a questo libro che, rivisto col senno del poi (e se neppure il «poi» riesce a fornirci un senno, meglio emigrare su un altro pianeta), è soltanto una collezione di scemenze, in pieno contraddetta dai fatti? (Indro Montanelli, *Gli analfabeti della svastica*, «Corriere della Sera», 27 novembre 1999).

Poi si è esteso anche alla lingua della legge, addirittura nella traduzione italiana ufficiale del Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) che ha fondato l'Unione europea (ancor prima nella legge 689/1981):

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può *comminargli* il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità (art. 228).

L'errore è tutto "italiano", come si vede confrontando le versioni della norma nelle altre lingue.

E ora anche nella lingua della giurisprudenza; nelle sentenze, anche in quelle della Cassazione, sovente si trova il riferimento a giudici che *hanno comminato pene* e le cui decisioni sono state perciò impugnate (ma, purtroppo, non di fronte al tribunale supremo della lingua):

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nell'accogliere il gravame dell'imputato limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante della rapina, provveda a rideterminare la pena in misura inferiore a quella *comminata* in primo grado, da un lato riducendo la pena base (per la rapina non aggravata), e, dall'altro, aumentando per la recidiva la pena così rideterminata (Cassazione penale, sez. II, 12 aprile 2016, n. 18089).

Per pudore son partito da una sentenza del giudice ordinario, ma neppure la magistratura amministrativa è immune dall'errore (secondo la banca dati «De jure» *comminare* si legge in 754 sentenze amministrative, e quasi mai il soggetto è la legge...):

Aggiunge [l'appellante] che, ai sensi dell'articolo 167 del d.lgs. n. 42/2004, l'Amministrazione competente può disporre, in luogo della demolizione, il pagamento, a carico del responsabile, di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito, evidenziando che, nella specie, avendo il GIP di Napoli con il decreto n. 37028/08 del 16-9-2008, ritenuto che gli interventi in questione fossero privi di impatto ambientale negativo, l'Amministrazione avrebbe dovuto al più *comminare* la sanzione pecuniaria e non già quella demolitoria (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 2018, n. 22418).

E sorge il timore che l'uso sempre più frequente, anche tra i giuristi, di *comminare* 'infliggere' alla fine possa servire a legittimare l'errore. Nel lessico giuridico non sarebbe neppure la prima volta: la vicenda di *reatus*/*reato* insegna. Se così avvenisse anche per *comminare*, vorrebbe dire tradire la storia, le origini della parola e le esigenze di chiarezza e precisione del lessico giuridico. E c'è anche qualche dizionario che comincia a chiudere un occhio su quest'uso erroneo, fin dal *Conciso Treccani*.

Dalla lingua giornalistica si è esteso anche a quella della pratica del diritto il *reato penale*:

Nel caso di specie – ci si duole – non era certamente applicabile l'art. 321 c.p.p., che regola il sequestro di beni appartenenti all'imputato di *reato penale*, mentre il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 53, disciplina il sequestro di beni appartenenti all'ente responsabile degli illeciti amministrativi conseguenti al reato commesso dall'amministratore imputato. Ricorrerebbe, quindi, una duplice violazione di legge (Cassazione penale 13/05/2015, n. 28245).

Quanto alla circostanza di una successiva sanatoria, va condiviso quanto affermato dal TAR di Napoli nella sentenza impugnata: "*la disposizione dirigenziale n. 248 del 28.06.2011 del Comune di Napoli -Direzione centrale VI- in atti, non costituisce permesso di costruire in sanatoria ma, come testualmente si legge, mera "attestazione che le opere erano idonee al rilascio di permesso di costruire in sanatoria.*

L'attestazione richiamata è stata allora rilasciata, secondo quanto sostenuto dalla difesa dell'Amministrazione comunale, al solo scopo di estinguere il reato penale, *conseguente al perpetrato abuso edilizio, e per evitare il pagamento di ulteriori oneri amministrativi.*" (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1411 che cita il TAR Campania).

Va premesso come sulla circostanza che parte appellata sia stata sottoposta ad un procedimento penale (sfociato in una sentenza applicativa di pena ex art. 444 cpp) non v'è - né può

esservi - contestazione: occorre invece accertare se detto *reato penale* commesso possa dirsi "connesso alla violazione di una norma doganale" (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5540).

Un vero e proprio errore? Nella prosa giornalistica, direi di sì. Qualche dubbio quando di *reato penale* si scriva in una sentenza, magari di Cassazione. Un po' strano che un giudice dimentichi improvvisamente nozioni basilari di diritto e, magari anche solo per trascuratezza, aggiunga quell'aggettivo tautologico al nome del 'fatto criminoso in generale'. Allora cos'è, una "licenza poetica", direte voi? Quando accade (in 184 documenti – tra massime e sentenze – secondo la banca dati *De jure;* in 47 sentenze amministrative, sempre secondo *De jure* [11 maggio 2018]), il giudice lo fa consapevolmente per rafforzare la distinzione tra reato e illecito amministrativo: è un artificio retorico, quella tautologia, che serve per meglio esprimere l'idea consacrata nello scritto (es. *due di numero*). A conferma una sentenza della Cassazione penale sul discrimine tra illecito civile e reato.

Ancora sul lessico giuridico: accanto ai tecnicismi specifici, ci sono le ridefinizioni. Sono parole della lingua comune che assumono nella lingua tecnica un significato diverso: *confusione*, *consolidazione*, *emulazione*, *azione*, *eccezione*. Singolare il caso di *possesso* che subisce una riformulazione all'interno della stessa lingua giuridica: il concetto civilistico di possesso infatti non è lo stesso di quello che sta alla base – in diritto penale – della nozione di furto o di appropriazione indebita.

Fenomeni di questo genere vanno purtroppo aumentando: i giuristi, tutti presi nei loro specialismi, tendono a dimenticare la loro comune cultura, anche linguistica, e alle volte non si capiscono più neppure tra loro. Lo rammentava qualche tempo fa Aldo Travi a proposito dei rapporti tra diritto amministrativo e diritto civile. L'espressione *attività contrattuale* che per il civilista evoca tutta la tematica della formazione del consenso tra le parti, della validità e dell'invalidità, per l'amministrativista e per la giurisprudenza amministrativa significa ben altro: riguarda infatti tutti quegli atti della pubblica amministrazione «che

hanno come obiettivo la formazione del contratto, e non il testo contrattuale e la sua esecuzione». Il rischio di incomunicabilità diventa dunque sempre più forte, se, appunto, non si riesce a recuperare quella radice culturale comune a tutta la scienza giuridica.

Per finire sul lessico del diritto resta da dire dei tecnicismi collaterali o soggettivi. Non servono a esprimere univocamente un concetto tecnico, ma solamente a elevare il tono, il registro del discorso, e far capire a tutti che coloro che stanno parlando o scrivendo sono giuristi, appartengono a una categoria (o a una casta) particolare; manifestano, insomma, in chi li usa «il desiderio inespresso di farsi passare per frequentatori d'un circolo riservato ed esclusivo, di darsi così agli occhi dei profani l'aria di iniziati a riti misteriosi […], il desiderio sottinteso d'osservare nel linguaggio lo stile della casta in cui sono felicemente introdotti». Possono riguardare non solo il lessico, ma anche la costruzione del discorso, cioè la sintassi.

Alcuni sono innocui e molto spesso il giurista che li usa nemmeno si avvede della loro peculiarità. Chi mai tra noi giuristi dubiterebbe della comprensibilità tra le persone normali di una parola come *risalente*?

Continuamente c'imbattiamo – nel nostro mondo – in *giurisprudenza risalente*, *interpretazione risalente*, e così via risalendo. Ma provate a definire un articolo un po' vecchiotto un *saggio risalente* parlando con un non giurista. Non capirà alla prima e certo vi interromperà domandandovi: «Risalente a quando?». Perché avrà familiare, lui, solamente la costruzione del verbo *risalire*, e del participio/aggettivo *risalente*, con la preposizione *a* seguita da un'indicazione di tempo, suonandogli del tutto strano l'uso assoluto con il significato di 'antico'.

Un rapido riscontro sui dizionari e su qualche banca dati potrà fornire conferma. L'uso giuridico di *risalente* con valenza zero, cioè non specificato da un complemento introdotto dalla preposizione *a*, solitamente non è attestato sui dizionari ed è tipico invece della lingua giuridica a partire almeno dai primi anni del secolo scorso. Si trova talora anche sui quotidiani, ma non è proprio detto che sia segno d'un allargamento dai confini originari:

Da storico, Spadolini conosce bene queste cose: e non è davvero cosa da poco che dichiari pubblicamente di volersi sottrarre a questo *risalente* e pesante impegno.

Chi scrive infatti è un giurista, Stefano Rodotà, il quale avrà introdotto – inavvertitamente o meno – nel commento politico una caratteristica tipica della sua lingua professionale.

Altri tecnicismi collaterali invece "impreziosiscono" davvero inutilmente il discorso giuridico e se venissero abbandonati ne guadagnerebbero non solo i cittadini "comuni" che potrebbero più facilmente capire il diritto, ma anche gli stessi giuristi che potrebbero finire per intendersi più facilmente proprio tra loro, eliminando tutte le artificiosità. Penso a parole come *accedere* per 'entrare', ai vari connettivi antiquati, o semplicemente di sapore antico, come *altresì*, *di talché*, *ordunque*, *invero*, *orbene*; penso a quel latinetto che s'incontra sovente nel discorso giuridico e che altrettanto spesso è causa di presa in giro da parte dei non giuristi, che accolgono con un sorriso a metà tra lo scherno e la compassione i vari *de quo*, *de qua*, *a quo*, *a quibus*, *a contrario*, *a fortiori*, *de plano*, *de visu*, *ex novo*, *ex adverso*, *ex nunc*, *ex tunc* (talvolta anche *ex tuc*…), *quisquis de populo*, *tamquam non esset*, *salvis iuribus* (o, peggio, *salvezze illimitate*) e varia mercanzia del genere che leggono nelle scritture giuridiche. D'accordo sul fatto che in molti casi il latinetto potrebbe essere eliminato, soprattutto quando indulga all'errore («Nella sentenza *de *quo*»… come potrebbe capitare di trovare) e che al novizio andrebbe subito spiegato che *ex lege* non significa che una certa legge è stata abrogata, ma 'secondo la legge'; insomma: *ex lege* non è proprio come *ex moglie*! Ma ricordiamo anche che quando la parola o l'espressione latina ha assunto un proprio e individuato significato tecnico (come accade per *causa petendi*, *petitum*, *periculum in mora*, *fumus boni iuris*), quella parola o quella espressione devono essere mantenute in qualità di tecnicismi specifici, altrimenti la proposizione giuridica rischierebbe di perdere in chiarezza e precisione.

E penso anche a tutti quei vocaboli o espressioni inconsuete (*all'uopo*, *coonestare*, *per converso*, *ultroneo*) che un normale lettore certo non ha nel proprio patrimonio di conoscenze lessicali e che non si trovano

neppure in qualche articolo di codice perché appunto non sono termini tecnici, ma servono soltanto a rendere difficile ed elitario il modo di esprimersi di certi giuristi (ma fortunatamente non di tutti): tutti questi dovrebbero davvero essere eliminati da chi volesse parlare e scrivere in modo da farsi intendere con minore fatica non soltanto dal cittadino comune, ma anche e soprattutto dagli stessi giuristi.

Salvo poi trovarsi d'accordo su come riempire questi diversi contenitori. Bene per il *di talché*, l'*ordunque*, l'*orbene*, l'*eziandio*, e l'altra mercanzia del genere: tecnicismi collaterali da bandire senz'altro (sempre e comunque?). Ma, ad esempio, l'*escussione* e l'*escutere* in quale scatola si mettono? In quella dei gioielli di famiglia da conservare con cura, oppure direttamente in quella della immondizia indifferenziata destinata a essere smaltita senza possibilità o speranza di riciclo? Perché in questo caso mi son trovato spesso di fronte a opinioni diverse: soprattutto a quella di linguisti esperti di linguaggio giuridico, ma anche di qualche giurista, pronti a sostenere a spada tratta che *escussione* e *escutere* appartengano al novero dei paroloni da eliminare perché non tecnici. Mah! E io che credevo di ricordare di averli trovati molto spesso fin dal latino delle fonti giuridiche romane, e poi anche nei codici, soprattutto quando si trattasse di *escutere* un bene, un patrimonio o un debitore (cfr. artt. 563, I c., 1944, II c., *Codice civile*); e da lì la strada per arrivare a *escutere* un testimone non è molto lunga: conferma viene dal fatto che quest'ultimo uso non è infrequente neppure nella prosa giuridica più colta e sostenuta: «*Escusse* queste testimonianze, i giudici pronunciavano la sentenza in conformità dei risultati dell'*inquisitio*» (Francesco Calasso, *Medioevo del diritto*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 210).

Forse, allora, è pericoloso concepire degli elenchi troppo rigidi e netti: molto meglio lasciare uno spazio di libertà alla sensibilità e alla cultura dell'autore. E dire in generale che è bene non usare tutti quei vocaboli o espressioni inconsuete che un normale lettore certo non ha nel proprio patrimonio di conoscenze lessicali e che non si trovano neppure in qualche articolo di codice o in qualche pagina di dottrina per esprimere una nozione tecnica. E allora è bene che l'*impianto termico* torni a essere la *stufa*, il *prodotto vinicolo* ridivenga il *fiasco*

di vino, il *recipiente adibito al contenimento del combustibile* la *cassa del carbone*, per ricordare ancora l'abusato passo di Italo Calvino sulla lingua del diritto e su quella dell'Amministrazione, additate come esempi tipici di antilingua.

Sembra incredibile ma anche il giurista, una volta toltasi la toga e smesse le mezze maniche, può riuscire – ne sono sicuro – a distinguere i paroloni *ad pompam* dal lessico veramente necessario al diritto: basta un po' di allenamento e una dose di buona volontà, e soprattutto un pizzico di senso critico. Ci si può riuscire, forse, se si tengono saldi i legami con la vita e la lingua di tutti i giorni, e se il giurista non si rinchiude autisticamente nel proprio mondo. Ma non è poi detto che davvero sempre quei paroloni debbano essere evitati. Chissà, talvolta potrebbe tornare utile a chi sappia scrivere con competenza e sensibilità (e soprattutto con un po' d'ironia) anche un *ordunque* o un *di talché*, o addirittura un *all'uopo*!

Ordunque, appunto: passando ai contenuti (perché l'efficacia comunicativa non dipende solo dal tipo di parole, ma anche dai contenuti e dal modo nel quale sono espressi), potrei dire – magari anche anglicizzando – che ogni scritto, che sia in parte informativo o descrittivo-narrativo, dovrebbe rispettare la regola delle 5 *W* (*Who*, *What*, *Why*, *Where*, *When*), cioè dovrebbe sempre contenere le indicazioni del *Chi*, del *Che cosa*, del *Perché*, del *Dove* e del *Quando*. Oppure potrei aggiungere per farmi bello con una citazione dal sapore erudito che ogni discorso, compreso quello giuridico (anzi quello per primo!), per essere veramente efficace, cioè per convincere l'interlocutore, deve costruirsi e scandirsi secondo le parti della retorica classica (che in più di duemila anni non siamo stati buoni di modificare), cioè in *inventio*, *dispositio*, *elocutio*, *memoria*, *pronuntiatio/actio*; con tutte le regole conseguenti. E che – in particolare l'atto giudiziale – si compone di quattro parti: esordio, esposizione, argomentazione, conclusioni. Arriverei molto in ritardo, però, visto che quei contenuti con una lingua diversa e meno schematica sono in buona sostanza richiesti proprio dalle norme dei codici di rito che disciplinano gli atti di parte e quelli del giudice. E se il giurista pratico quelle regole rispetta, come deve, a pena spesso di nullità o di inammissibilità, il suo lo fa, e ci si potrebbe anche

accontentare. Insomma, è scontato, ma forse è importante ribadirlo: prima di tutto bisogna ricordarsi di rispettare le regole del codice e quelle della lingua, e poi si potrà discutere di quale sia l'ordine migliore da dare ai nostri argomenti.

Insomma dalle parole siamo passati con un salto anche logico a trattare dei caratteri retorici del discorso giuridico, ma i caratteri retorici si costruiscono attraverso le regole della sintassi, che, legando le parole nelle frasi e le frasi nei periodi, rappresenta la trama e l'ordito del ragionamento che si vuole esprimere.

I caratteri sintattici tipici del discorso giuridico sono molteplici. Si può iniziare dal cambiamento della posizione di una parola o del verbo nella frase, come ad esempio l'anteposizione dell'aggettivo o del participio al nome: le *contestate aggravanti* o il *nudo proprietario*; dipende dall'influenza del latino che continua a lasciare traccia nella costruzione della frase e serve talora a marcare, cioè a dare una particolare rilievo a una certa parola, come quando anche il predicato verbale viene anteposto al soggetto: *Ritiene la corte […]*. E talvolta l'anteposizione del predicato al verbo è una figura retorica alla quale ricorre anche la letteratura.

Non sempre è possibile tornare all'ordine normale in italiano (nome-aggettivo) perché talvolta l'espressione in quella determinata scansione ha assunto un significato particolare e allora è bene che l'ordine variato continui a essere rispettato: un *proprietario nudo* non è concetto civilistico (anche se forse può avere rilievo penale…).

Si può proseguire con la preferenza per certi tempi del verbo, come il "famigerato" imperfetto narrativo che, nelle sentenze e negli atti giudiziari, appiattisce in un unico, lontano e neutrale, orizzonte temporale la ricostruzione dei fatti di causa e delle precedenti fasi del processo; ha una sua funzione nella lingua del processo? Oppure si può ricordare l'uso stereotipato di certe costruzioni come quelle che i linguisti chiamano sovraestensioni dell'infinito in frasi completive, e così via.

Non va certo abbandonato l'uso del congiuntivo, tipico della (buona) prosa giuridica, che sta invece scomparendo (ma fino a un certo punto: la scomparsa è più apparente che reale) nel linguaggio parlato e anche in quello giornalistico, e non solo: e con esso si va perdendo un formidabile strumento di organizzazione del

pensiero nel discorso. Semmai va ricordato che talvolta nella lingua delle sentenze si usa l'indicativo laddove buona regola vorrebbe invece proprio il congiuntivo, in dipendenza di verbi come *considerare*, *reputare*, *ritenere*: «ritiene la corte che *è infondato* il primo motivo di ricorso» e non invece «ritiene la corte che *sia infondato* il primo motivo di ricorso». La scelta dell'indicativo è giustificata in considerazione della funzione della sentenza: il giudice decide, e deve manifestare quella certezza nella decisione che il congiuntivo potrebbe far risultare dubbia.

E, ancora, il giurista perfetto scrittore dovrebbe essere conciso e non involuto. Perché l'accusa sintattica – che indica un difetto di comunicazione - che più spesso gli viene rivolta è di scrivere troppo e in modo troppo complicato (e non è solo una questione di lessico). Una frase per giungere efficacemente all'interlocutore (cioè perché possa essere facilmente capita) non dovrebbe essere più lunga di 20 o 25 parole; nel legare poi le diverse frasi del periodo si dovrebbe privilegiare la coordinazione rispetto alla subordinazione. Il modello che si addita è quello della Costituzione nella versione del 1947, senza tener troppo conto del fatto che ben raramente un giurista si trova a scrivere una legge; il più delle volte son sentenze e comparse (dove però possono comparire anche tipi testuali prescrittivi oltre che argomentativi, espositivi e narrativi). E invece i giuristi scrivono frasi molto lunghe: tra i critici a volte sembra di assistere a una vera e propria gara a chi trova nel linguaggio della dottrina o in quello della pratica del diritto la frase più lunga senza punto fermo. E scrivono, i giuristi, in modo complicato con un numero eccessivo di subordinate, spesso con modi verbali non finiti (come il gerundio che non fa capire alla prima chi è il soggetto della frase con il rischio – anche per lo scrivente esperto – di perdere il controllo sintattico del periodo), con nominalizzazioni (quando si sostituisce una parola a un'intera frase: una parola ha il contenuto semantico di un'intera frase), con doppie o triple negazioni. E costringono così il povero lettore – magari pure lui un giurista, giudice o avvocato – a un lavoro pesantissimo e faticosissimo di ricostruzione del pensiero che nello scritto è stato espresso. E spesso davvero senza necessità: una sentenza di merito o un atto difensivo si riferiscono per definizione a fatti concreti

e – almeno da un punto di vista logico – non dovrebbero usare un linguaggio astratto che renda inutilmente complicata la loro comprensione. Lo scrivere difficile e cervellotico d'una sentenza di Corte d'Appello, «È davvero di scarsa se non di totalmente carente credibilità l'asserito affidamento in custodia di un così prezioso carico a persona non nota», non ha ragion d'essere quando si sarebbe potuto tranquillamente dire: «È difficile, se non impossibile, credere che un carico di droga sia stato da custodire a uno sconosciuto». Oppure si potrebbe citare qualche passo delle sentenze amministrative che commenterà domani Riccardo Gualdo che sono spesso affette dallo stesso vizio. Anzi no, di quelle si dirà domani. Vediamo invece qualche altro esempio di scritture da ripensare.

È pensando a una prosa di questo genere che Calamandrei invitava i suoi colleghi avvocati alla chiarezza e alla brevità, come abbiamo visto all'inizio, con l'ulteriore postilla: «Ricordati che la brevità e la chiarezza sono le due doti che il giudice più ama nel discorso dell'avvocato. – Ed ove non mi riesca essere insieme breve e chiaro, quale delle due doti, per meno scontentare il giudice, sacrificherò? – Inutile la chiarezza, se il giudice, vinto dalla prolissità, si addormenta. Più accetta la brevità, anche se oscura: quando un avvocato parla poco, il giudice, anche se non capisce quello che dice, capisce che ha ragione».

Che il giurista, insomma, debba essere sintetico nella costruzione del testo, debba cioè scegliere solo quegli argomenti che siano veramente funzionali alla dimostrazione della sua tesi, e non gli altri, è cosa che oggi potrebbe dirsi ovvia, visto che il principio di chiarezza e sinteticità degli atti – che ha anche e soprattutto un valore culturale e formativo della coscienza del giurista – è ormai considerato un principio generale di qualunque processo, e non solo di quello amministrativo perché la mancanza di chiarezza e sinteticità, sia nell'atto di parte, sia in quello del giudice, si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e con quello di leale collaborazione tra le parti tra loro e tra le parti del processo e il giudice. Si noterà magari – ma solo per caso, naturalmente – che la Cassazione (ad es. con la pronuncia del 17 gennaio 2107, n. 964) per

riconoscerlo scrive un periodo di 140 parole senza un punto (!):

> Quanto agli ulteriori aspetti della mancanza di sinteticità e chiarezza, questa Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che queste condizioni sono ora fissate nel nostro ordinamento dall'art. 3 c.p.a., comma 2, che esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, la cui mancanza espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con ciò ponendosi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'art. 111 Cost., e, per altro verso, con il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale (cfr. Cass. n. 11199/12, Cass. n. 21297/16).

Semmai quel giurista dovrà riflettere bene su come organizzare quegli argomenti, in quali ordine disporli: e qui si torna alla vecchia *dispositio*, ma anche all'aiuto delle norme dei codici.

E, allora, tu giudice, tu avvocato, tu consulente tecnico, devi scrivere frasi corte, senza parole e espressioni inutili-antiquate-vuote, con modi verbali finiti e con diatesi attiva, frasi dove si rispetti la normale posizione che i componenti grammaticali devono avere (soggetto + verbo + complemento oggetto; nome + aggettivo), e i periodi devono essere senza subordinate etc.

Sulla falsariga di quanto avviene di fronte a certe corti anglosassoni ed europee, l'ideale sembra proprio quello di mettere lo scrittore di cose giuridiche in una gabbia fatta di un numero predeterminato di battute e di righe, tassativamente da non superare a pena delle più severe sanzioni (che tanto… perlopiù colpiscono il cliente); e – mi raccomando – si usi solo quel tipo di carattere (pardòn, *font*) e non quell'altro, che non s'addice alla chiarezza e brevità! Il rischio grosso così facendo è però quello di levar l'anima alla scrittura.

Tutto vero, per carità! E meritoria è stata, ed è, l'opera di chi cerca di regolare e semplificare lo scrivere del diritto, magari anche cercando di contenere con regole arcigne – come il fissar limiti massimi di

battute e di pagine – lo strabordare delle frasi e il rincorrersi disordinato dei periodi. Ma sempre e comunque? Oppure si dovrà consigliare a quello stesso giurista che all'occorrenza bisognerà anche essere duttili e elastici e sapere adattare la regola linguistica, talvolta fino al punto di non applicarla? Sono quei principi che sono stati anche messi alla base delle relazioni del Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali istituito presso il Ministero della Giustizia e che sono stati riconosciuti in quella pronuncia del Consiglio di Stato (sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900) che non sembra però avere avuto un grosso seguito negli sviluppi legislativi, regolamentari e giurisprudenziali che hanno interessato la giurisdizione amministrativa (vedi così la legge n. 197 del 25 ottobre 2016 che ha convertito in legge il D.L. 31 agosto 2016, n. 168; e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852): la sinteticità è un concetto relativo che non può tradursi in meccaniche e automatiche compressioni del numero di battute o di pagine, ma che invece deve essere intrinsecamente legato alla complessità delle questioni da decidere.

La cosa da cui bisogna guardarsi è altrettanto dannosa rispetto alla prolissità, e anch'essa – e forse ancor più – nemica acerrima della chiarezza: il cercare le semplicità ad ogni costo, cioè la genericità, con il rischio di diventare, oltre che oscuri, menzogneri. Ecco il Calvino che mi piace:

> Quando le cose non sono semplici, non sono chiare, pretendere la chiarezza a tutti i costi, è faciloneria, e proprio questa pretesa obbliga i discorsi a diventare generici, cioè menzogneri. Invece lo sforzo di cercare di pensare e di esprimersi con la massima precisione possibile proprio di fronte alle cose più complesse è l'unico atteggiamento onesto e utile (I. Calvino, *Una pietra sopra*, p. 307).

Bene scrivere di regola frasi di non più di 20 parole, ma se si tratta di esprimere un concetto complesso si rompa pure quel limite, perché non sempre la lunghezza è sinonimo di oscurità. Uno dei più bei periodi della letteratura italiana è composto di ben 111 parole, e nessuno mi venga a dire che non si capisce, né che si potrebbe meccanicamente ridurlo senza stravolgerne senso e funzione:

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un'ampia costiera dall'altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l'Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni (A. Manzoni, *I promessi sposi*, Milano, Guglielmini e Redaelli, cap. I, p. 9).

L'altrettanto celebre «Addio monti» (ivi, cap. VIII, p. 163) si articola in 4 periodi di 56, 13, 44 e 84 parole.

Bene (fino a un certo punto) privilegiare nella costruzione del periodo la paratassi rispetto alla ipotassi: ma non bisogna dimenticare che «la costruzione ipotattica è la costruzione argomentativa per eccellenza» (C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, Einaudi, 2013 (1ª ed. 1958), p. 171); e non son forse di questo genere soprattutto i testi che il giurista è chiamato a scrivere? Per esprimere certi nodi complessi del ragionamento giuridico si presta meglio la subordinazione perché «crea dei quadri, costituisce una presa di posizione; […] impone al lettore l'obbligo di vedere alcune relazioni, limita le interpretazioni che egli potrebbe prendere in considerazione» (ivi, p. 171); e il nostro giurista scrittore deve esservi pronto, se non vuol risultare semplicista e superficiale. E perché allora lo si dovrebbe privare sempre del piacere di comporre periodi perfetti in cui frasi principali e subordinate si susseguono armoniosamente seguendo le volute del ragionamento? Ops, scusate, dimenticavo: le domande retoriche dovrebbero anch'esse esser bandite… Ma mi sono distratto pensando al tipo di periodo che magnifica uno scrittore della seconda metà dell'Ottocento e dei primi del Novecento d'una certa fortuna, Edmondo De Amicis: un periodo che può essere paragonato

per certi rispetti al modo di andare di un uomo ben formato, sano, svelto e elegante; il quale cammina per la strada a passi né lunghi né corti, ritto, ma non impettito, sciolto, ma dignitoso, e guarda e saluta di qua e di là senza soffermarsi e senza scomporsi, supera gli impedimenti con agilità, scansa le persone con garbo, svolta alle cantonate con un giro cauto, sale

senz'affannarsi, discende senza lasciarsi andare, e s'arresta a un tratto, quando arriva alla meta, con un ultimo passo risoluto, rimanendo ritto ed immobile (E. De Amicis, *L'idioma gentile*, Milano, Treves, 1905, p. 400).

Un periodo nel quale, fuor di metafora,

> v'è una corrispondenza perfetta tra il pensiero e la forma, e i concetti sono collegati e contrapposti in maniera da illuminarsi a vicenda, e tutte le locuzioni son proprie, e tutte le giunture facili, e nessuna parola superflua, per modo che non ti riesce d'immaginare come quella data idea avrebbe potuto essere svolta altrimenti (ivi, pp. 400 s.).

A questo dovrebbe tendere qualsiasi scrittore, e anche quello di cose giuridiche. Il quale appunto dovrebbe essere sintetico e conciso, duttile e flessibile, e dunque deontologicamente leale: impegnato cioè nello sforzo di rendere il suo scrivere efficace e comprensibile a tutti i destinatari, diretti e indiretti.

Ma le regolette che sempre si ripetono e che ora si sono ridette non bastano: il rischio è che anche esse possano essere ridotte a un mero stereotipo. Per scongiurarlo la strada è quella solita: il giurista deve tornare a essere un uomo di cultura a tutto tondo, non il semplice titolare d'un sapere tecnico, e una sua formazione linguistica è sempre più necessaria. Perché la buona scrittura giuridica non potrà che nascere dall'incontro delle regole del diritto con quelle della lingua. E poi il giurista che voglia scrivere "lealmente" dovrebbe leggere, leggere, leggere e possibilmente scritti non giuridici: per aprire la mente e distendere la prosa. Direi l'esatto inverso di quello che faceva Stendhal, il quale, mentre componeva la «Certosa», ogni mattina leggeva qualche pagina del *Code civil* per prendere il tono giusto di scrittura (lo racconta lui stesso nella lettera a Honoré de Balzac del 30 ottobre 1840): no, lo scrittore di testi giuridici dovrebbe leggere qualche pagina della «Certosa» e poi mettersi al banco del giudice o a quello dell'avvocato per il suo lavoro quotidiano, con un pensiero più chiaro e più sicuro. E dovrebbe anche rileggere, rileggere, rileggere: il suo testo per riscriverlo e migliorarlo, cioè «per vedere se c'è ancora qualcosa che può essere tolto» (G. Carofiglio, *Con parole precise. Breviario di scrittura*

civile, Roma-Bari, Laterza, 2015, p. 87) o – chissà, magari – da aggiungere.

Insomma, proprio come consiglia il Gruppo di lavoro ministeriale per la chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, che l'ha redatto e allegato alla sua relazione finale, il giurista dovrebbe tenere in tasca (e in testa!) un *Breviario per una buona scrittura*, cioè un qualcosa di breve e di abbreviato, un 'compendio', che possa essere sempre portato addosso in ogni circostanza e per ogni esigenza di scrittura.

Un *Breviario* che rievochi magari il ricordo ginnasiale dell'incontro con una lingua e una scrittura belle e chiare e piane:

> Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata […] don Abbondio […]. Diceva tranquillamente il suo ufizio, e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il *breviario*, tenendovi dentro, per segno, l'indice della mano destra, e, messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero (A. Manzoni, *I promessi sposi*, cit., cap. I, pp. 11 s.).

Un *breviario* per una buona scrittura giuridica che non difenderà dai bravi, come non difese don Abbondio, ma servirà a eliminare gli inciampi linguistici e potrà forse guidare il giurista alla reinvenzione del proprio modo di scrivere e di pensare. Sempre tenendo presente che la scrittura è un'essenziale forma di manifestazione della personalità, originale e creativa. Regole troppo rigide e stereotipate mal si prestano a contenerla.